

**Affidamento in Concessione ventennale della gestione dell'aeroporto
"G. Allegri" di Padova alla società Heron Air S.r.l.**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);

VISTO il Codice della Navigazione;

VISTO il Regolamento ENAC "Affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale" il quale prevede, all'articolo 4, comma 2, il rilascio della concessione degli aeroporti per l'aviazione generale con provvedimento diretto dell'Ente medesimo all'esito di selezione effettuata sulla base dei principi di evidenza pubblica previsti dal vigente codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che in conformità all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 250/97, il Decreto Interdirezionale n. 97 del 29 ottobre 2003 ha assegnato in uso gratuito all'ENAC, nello stato di fatto e di diritto, i beni del demanio aeroportuale - ramo trasporti - aviazione civile costituenti l'aeroporto "G. Allegri" di Padova, individuati e descritti nell'Annesso Tecnico e relativi allegati che costituiscono parte integrante del citato decreto;

TENUTO CONTO che ENAC ha indetto una procedura di selezione per l'affidamento dell'Aeroporto di Padova con inoltro dell'avviso di pubblicazione del bando nella GUUE il 10 dicembre 2018 e con pubblicazione del bando nella GURI n. 149 del 21 dicembre 2018, per estratto, in due quotidiani a diffusione nazionale e in due a diffusione regionale, nonchè sul sito istituzionale dell'Ente;

CONSIDERATO che all'esito della procedura di selezione la Società Heron Air S.r.l. è risultata aggiudicataria per effetto della disposizione del Direttore Generale n. 50 del 29 novembre 2019;

TENUTO CONTO che a seguito del contenzioso instauratosi con il secondo classificato, ENAC ha avviato i necessari accertamenti che si sono conclusi con la conferma in data 20 gennaio 2020 del provvedimento di aggiudicazione sopra richiamato alla società Heron Air S.r.l.;

CONSIDERATO che l'Ente ha verificato il possesso da parte della Società Heron Air S.r.l. dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del Regolamento E.N.A.C. "Affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale"



VISTA la convenzione per l'affidamento della concessione del sedime aeroportuale dello scalo di Padova stipulata, ai sensi del citato Regolamento, tra ENAC ed Heron Air S.r.l, perfezionatasi con la sottoscrizione della stessa da parte del Direttore generale ENAC in data 18 maggio 2021;

VISTA la nota del 29 agosto 2021, con la quale la società Heron Air, nel restituire, controfirmato, il verbale di rilevazione della consistenza dei beni facenti parte del sedime aeroportuale, propedeutico al provvedimento conclusivo di affidamento della concessione, aveva fatto presente che la sua sottoscrizione doveva considerarsi apposta con "riserva" in relazione all'esigenza emersa durante il sopralluogo di ulteriori approfondimenti da svolgere con riguardo all'agibilità di talune strutture ed alla relativa documentazione;

Considerato che a seguito della citata generica condizione apposta dalla società Heron Air sono stati svolti una serie di accertamenti, in contraddittorio con la citata società, da parte sia della Direzione operazioni nord est che della Direzione sviluppo gestione aeroporti dai quali è emerso come sussistano questioni afferenti il piano documentale suscettibili di regolarizzazione, nonché esigenze di interventi di manutenzione e riqualificazione delle infrastrutture entrambe note alla società, in quanto rientranti nelle previsioni del disciplinare di gara (punto 3.6) sull'utilizzo dei fondi da rendere disponibili da parte dell'ENAC in favore della società per la riqualificazione della pista e la sistemazione degli edifici;

VISTA la nota n. 130188 dell'11 novembre 2021, con la quale ENAC ha comunicato alla società che, a seguito dell'esito dei citati accertamenti, il provvedimento incondizionato di affidamento sarebbe stato adottato dopo il 22 novembre 2021 salvo che la società, prima di tale data, avesse comunicato di non ritenere superate le ragioni della riserva;

VISTA la nota del 17 novembre 2021, con la quale la società Heron Air, preso atto della citata nota ENAC dell'11 novembre u.s., ha rappresentato di rimanere in attesa del provvedimento di affidamento della concessione dello scalo, dando così conferma del superamento della riserva precedentemente sollevata;

DISPONE

Art. 1



1. L'affidamento in concessione alla società Heron Air S.r.l. della gestione dell'aeroporto G. Allegri di Padova, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento ENAC "Affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale";
2. La durata dell'affidamento di cui al comma 1 è determinata in anni vent, i decorrenti dalla data del presente provvedimento ed il relativo rapporto concessorio è disciplinato dalla convenzione, di cui in premessa, stipulata tra l'ENAC e la Heron Air S.r.l, resa esecutiva per effetto del presente provvedimento.

Art. 2

1. L'eventuale trasferimento dei beni demaniali dell'aeroporto di Padova, in attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, comporterà il subentro della Regione o dell'Ente locale interessato in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, incluso il rapporto concessorio.
2. Restano ferme le competenze dell'ENAC, quale unica autorità di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile, così come previsto all'art. 687 del Codice della Navigazione.

Dott. Alessio Quaranta

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 82/2005, e ss.mm.ii)

Il Direttore Centrale Economia e Vigilanza Aeroporti
Marchiandi
Tarantini/Lupo